

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2018, n. 069/Pres.

Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, v. 6, L.R. 25/2018 (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 42). Per l'anno 2018, i consorzi individuati nel riparto di cui all'art. 7, c. 1, del presente decreto possono presentare domanda di assegnazione del trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 9, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2). In deroga alle disposizioni di cui all'art. 11, c. 1, del presente regolamento sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti, a condizione che le stesse siano riferite a interventi avviati successivamente al 24 marzo 2020.

DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 24/1/2025, n. 62 in merito alla determinazione del peso percentuale da attribuire ai criteri di riparto delle risorse destinate ai trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale.

DPRReg. 9/4/2025, n. 037/Pres. (B.U.R. 23/4/2025, n. 17).

| | |
|---------|--|
| Art. 1 | Finalità |
| Art. 2 | Definizioni |
| Art. 3 | Soggetti beneficiari e requisiti |
| Art. 4 | Cumulo di contributi |
| Art. 5 | Interventi ammissibili |
| Art. 6 | Presentazione manifestazione di interesse |
| Art. 7 | Riparto dei fondi disponibili |
| Art. 8 | Presentazione della domanda |
| Art. 9 | Comunicazione di avvio del procedimento |
| Art. 10 | Istruttoria della domanda |
| Art. 11 | Spese ammissibili |
| Art. 12 | Spese non ammissibili |
| Art. 13 | Ammontare delle assegnazioni |
| Art. 14 | Modalità di concessione |
| Art. 15 | Modalità di erogazione |
| Art. 16 | Obblighi del beneficiario |
| Art. 17 | Variazioni degli interventi |
| Art. 18 | Rendicontazione |
| Art. 19 | Regolarità formale della documentazione giustificativa della spesa |
| Art. 20 | Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione |
| Art. 21 | Ispezioni e controlli |
| Art. 22 | Norma transitoria |
| Art. 23 | Rinvio |
| Art. 24 | Entrata in vigore |

Allegato A TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), stabilisce, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche di cui all'articolo 64 della legge regionale 3/2015, i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti in conto capitale, nonché le modalità di presentazione della domanda e di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari¹ a favore dei consorzi di sviluppo economico locale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2015, relativamente alla nozione di agglomerati industriali.

2. Ai fini del presente regolamento per servizio competente si intende il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo².

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari dei trasferimenti di cui al presente regolamento, i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino di cui agli articoli 62 e seguenti, costituiti, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 85, comma 7, e dell'articolo 62, comma 7, della medesima legge regionale 3/2015, da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.

2. Sono esclusi dai trasferimenti di cui al presente regolamento i consorzi di sviluppo economico locale che:

- a) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 3/2015 sono commissariati oppure hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio;
- b) sono costituiti anche da soggetti privati, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 85, comma 7, e dell'articolo 62, comma 7;

¹ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

² Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

- c) sono destinatari delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 4
(Cumulo di contributi)

1. I trasferimenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze, a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta, concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati nel limite massimo della spesa sostenuta.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare nella fase di concessione e nella successiva fase di rendicontazione, gli altri eventuali contributi richiesti e ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della richiesta benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 5
(Interventi ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili all'assegnazione di trasferimenti in conto capitale di cui al presente regolamento, gli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche o d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari³.

1bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.⁴

1ter. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.⁵

2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, della legge regionale 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture medesime ai fini della salvaguardia e incolumità delle persone.

³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

⁴ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

⁵ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati:
- a) negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali nella disponibilità dei consorzi sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per un periodo di tempo non inferiore a novanta anni;
 - b) nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali ad essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante;
 - c) nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato. Le aree o le infrastrutture oggetto d'intervento sono in proprietà del Comune interessato, oppure riguardano aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, o in proprietà di altri enti locali in disponibilità del Comune per un congruo periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante;
 - d) nelle aree relative ai complessi produttivi degradati, come definiti dall'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)). Le aree o le infrastrutture oggetto d'intervento sono in proprietà dei Consorzi, o del Comune interessato, oppure riguardano aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure di altri enti locali in disponibilità del Consorzio o del Comune per un congruo periodo di tempo non inferiore a novanta anni, sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.⁶

4. (ABROGATO).⁷

Art. 6

(Presentazione manifestazione di interesse)^{8 9}

1. I beneficiari di cui all'articolo 3 presentano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita manifestazione di interesse alla realizzazione degli interventi nelle aree individuate dall'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c)¹⁰, con correlata indicazione dei seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno:

- a) superficie complessiva;

⁶ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

⁷ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

⁸ Ai sensi dell'art. 2, c. 6, L.R. 25/2018 (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 42), per l'anno 2018 i consorzi individuati nel riparto di cui all'art. 7, c. 1, del presente regolamento possono presentare domanda di assegnazione del trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018.

⁹ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

¹⁰ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

- b) superficie libera;
- c) numero delle imprese insediate;
- d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate;
- e) chilometri lineari complessivi della rete viaria pubblica;
- e bis) chilometri lineari di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, numero di deviatori e numero di attraversamenti stradali di competenza dei consorzi.

1 bis. I beneficiari manifestano altresì l'interesse a realizzare gli interventi nelle aree individuate dall'articolo 5, comma 3, lettera d), con separata manifestazione di interesse presentata entro il medesimo termine di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa del progetto, contenente quadro economico e cronoprogramma.^{11 12}

1 ter. Le risorse, stanziata a valere sul fondo di cui all'articolo 85 della legge regionale 3/2021 e destinate agli interventi realizzati nelle aree individuate dall'articolo 5, comma 3, lettera d), sono assegnate sulla base delle determinazioni assunte in sede di coordinamento dei consorzi, di cui all'articolo 62, comma 2ter della legge regionale 3/2015, convocato entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.¹³

Art. 7

(Riparto dei fondi disponibili)

1. Con provvedimento del Direttore del servizio competente è operato il riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di spesa di cui all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 tra i consorzi richiedenti, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei parametri del medesimo articolo 6, comma 1, e delle relative percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria.^{14 15 16}

1bis. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari, ripartita secondo le percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria.¹⁷

2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, assegnate le risorse derivanti dalla rinegoziazione a condizioni migliorative dei tassi di interesse dei mutui contratti e assisiti dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18

¹¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

¹² In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12), la manifestazione di interesse è presentata entro il 31 marzo 2023, come disposto dall'art. 10, c. 1, del medesimo DPRReg. 055/2023.

¹³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

¹⁴ Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, v. 6, L.R. 25/2018 (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 42). Per l'anno 2018, i consorzi individuati nel riparto di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto possono presentare domanda di assegnazione del trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018.

¹⁵ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

¹⁶ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

¹⁷ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

2 bis. Il riparto delle risorse destinate a valere sul fondo di cui all'articolo 85 della legge regionale 3/2021, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1ter, è operato entro trenta giorni dalla data del coordinamento dei consorzi di cui all'articolo 6, comma 1ter, con separato provvedimento del Direttore del servizio competente.¹⁸

3. Il servizio competente comunica a ciascun consorzio richiedente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 bis¹⁹.

Art. 8

*(Presentazione della domanda)*²⁰

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti²¹ di cui all'articolo 7, il beneficiario presenta all'indirizzo economia@certregione.fvg.it domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale, secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente,²² a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio, contenente:

- a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti:
 - 1) il carattere pubblico degli interventi oggetto di richiesta;
 - 2) che gli interventi oggetto di richiesta insistono sulle aree di cui all'articolo 5, comma 3;
 - 3) se sono state chieste o attribuite assegnazioni a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta al fine del rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'articolo 4, comma 2;
 - 4) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - 5) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 6) l'eventuale ineducibilità dell'IVA;
- b) una relazione illustrativa concernente l'infrastrutturazione digitale, con evidenziazione:
 - 1) dell'analisi dell'assetto attuale;
 - 2) delle modalità attuative per la creazione o il potenziamento;

¹⁸ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

¹⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

²⁰ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

²¹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

²² Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

- 3) dell'indicazione della priorità di attuazione di tale intervento o dell'individuazione delle ragioni motivanti la non attuazione di tale intervento;
- c) la documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, accompagnata da idonea planimetria con esatta indicazione della zonizzazione dell'area oggetto di intervento²³;
- d) una comunicazione attestante la data presunta di avvio e conclusione degli interventi oggetto di richiesta.

Art. 9

*(Comunicazione di avvio del procedimento)*²⁴

1. Ai fini dell'avvio del procedimento, il servizio competente trasmette ai beneficiari la nota informativa, che contiene gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), unitamente ai provvedimenti di riparto delle risorse di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Istruttoria della domanda)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancata o incompletezza d'integrazione istruttoria, la domanda è valutata sulla base della documentazione agli atti.

3. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al consorzio richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)²⁵.

4. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al consorzio richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori del termine di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- c) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 8;

²³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

²⁴ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

²⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

- d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art. 11
(Spese ammissibili)^{26 27}

1. Ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti:

- a) spese per le attività di progettazione, di validazione della progettazione, di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di Responsabile Unico del Progetto, di collaudo, svolte da professionisti esterni;
- b) spese per le attività di progettazione, di verifica della progettazione, di validazione del progetto, di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di collaudo e di Responsabile Unico del Progetto svolte con proprio personale interno; le spese del personale imputabili, che non possono sommarsi alle spese sostenute per incarichi esterni afferenti a medesime attività, sono determinate con modalità semplificata attraverso il riconoscimento dei costi vivi di gestione, nel limite massimo delle seguenti percentuali dell'importo dei lavori, servizi e forniture, da sommarsi progressivamente:
 - 1) 15 per cento da 0 a 250.000 euro;
 - 2) 10 per cento da 250.000,01 a 500.000 euro;
 - 3) 8 per cento da 500.000,01 a 1.000.000 euro;
 - 4) 5 per cento oltre 1.000.000 euro;
- c) incentivi per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale interno, determinati nei limiti disposti dall'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, Responsabile Unico del Progetto, collaborazione alle attività di gestione tecnico amministrativa svolte dal Responsabile Unico del Progetto, redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di gara, direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico;
- d) spese per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza;
- e) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone;
- f) spese per l'acquisto di immobili ove realizzare gli interventi;

²⁶ Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 9, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2).

²⁷ Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

- g) spese per la demolizione e rimozione degli edifici dismessi necessarie per la realizzazione degli interventi.^{28 29 30}

1 bis. Le sole spese di progettazione, relative ad attività svolte anche per il tramite di personale interno, sono ammissibili anche se antecedenti alla presentazione della domanda purché sostenute dopo l'1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di assegnazione.³¹

1 ter. L'attività di verifica della progettazione di cui alla lettera b) del comma 1 è svolta con le modalità e limitazioni previste dall'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).³²

1 quater. Al fine del riconoscimento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1 i Consorzi presentano una scheda analitica distinta per ogni singolo dipendente impegnato nelle attività tecniche e di supporto strettamente funzionali alle stesse, nella quale sono indicate le correlate ore di effettivo impegno e i costi unitari del dipendente a carico del Consorzio.³³

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

Art. 12 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare:

- a) i beni di consumo;
- b) beni e materiali usati;
- c) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;
- d) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- f) spese di consulenza;

²⁸ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

²⁹ Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 9, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2). in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11, c. 1, del presente regolamento sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti, a condizione che le stesse siano riferite a interventi avviati successivamente al 24 marzo 2020.

³⁰ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/4/2025, n. 037/Pres. (B.U.R. 23/4/2025, n. 17).

³¹ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

³² Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/4/2025, n. 037/Pres. (B.U.R. 23/4/2025, n. 17).

³³ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/4/2025, n. 037/Pres. (B.U.R. 23/4/2025, n. 17).

- g) spese di personale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c)³⁴;
- h) spese generali.

2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 6, della legge regionale 3/2015 non sono ammissibili le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture stesse.

Art. 13
(Ammontare delle assegnazioni)

1. Nel limite delle risorse disponibili, le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concedibili nella misura massima del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 14
(Modalità di concessione)

1. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 8.

2. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse con decreto del direttore del Servizio competente ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

3. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di conclusione degli interventi e i termini e le modalità per la rendicontazione.

4. È consentita la richiesta di proroga dei termini di conclusione degli interventi e di rendicontazione³⁵ a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal Servizio competente entro tre mesi.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga di cui al comma 4 ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini previsti, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati originariamente.

Art. 15
(Modalità di erogazione)

³⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 9/4/2025, n. 037/Pres. (B.U.R. 23/4/2025, n. 17).

³⁵ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

1. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002 e ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3/2015.

Art. 16
(*Obblighi del beneficiario*)

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) applicare, ai sensi dell'articolo 64, comma 9, della legge regionale 3/2015, la legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici e il decreto legislativo 36/2023³⁶ ³⁷, e utilizzare per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici;
 - b) rispettare la tempistica di conclusione degli interventi e di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;
 - c) garantire, ai sensi dell'articolo 85, comma 4, della legge regionale 3/2015, il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate;
 - d) garantire il mantenimento della destinazione pubblica delle infrastrutture realizzate;
 - e) realizzare gli interventi esclusivamente nelle aree di cui all'articolo 5, comma 3³⁸;
 - f) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 21;
 - g) comunicare eventuali variazioni agli interventi ai sensi dell'articolo 17;
 - h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
 - i) eseguire l'intervento conformemente a quanto assentito con il decreto di concessione, ed eventuali variazioni formalmente approvate.

Art. 17
(*Variazioni degli interventi*)

1. Le richieste di variazione agli interventi oggetto di assegnazione, sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, sono presentate al Servizio competente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, accompagnate da una sintetica relazione che dà motivazione delle variazioni richieste e descriva gli scostamenti rispetto al progetto originario.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo degli interventi oggetto di assegnazione ovvero costituirne una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione.

3. Il servizio competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito al consorzio richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti

³⁶ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

³⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/4/2025, n. 037/Pres. (B.U.R. 23/4/2025, n. 17).

³⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell'assegnazione concessa a ciascuna consorzio beneficiario.

4. Non sono ammissibili, pena la revoca dell'assegnazione concessa, le variazioni agli interventi che comportino il trasferimento dell'intervento al di fuori delle aree di cui all'articolo 5, comma 3³⁹.

5. La variazione degli interventi, non sottoposta alla previa approvazione del Servizio competente, comporta la corrispondente riduzione dell'assegnazione concessa.

Art. 18 (Rendicontazione)

1. Il beneficiario dell'assegnazione presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 14, comma 3, o nell'eventuale successiva comunicazione del Servizio competente di proroga del termine di rendicontazione di cui all'articolo 14, comma 4.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 19 (Regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa)

1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evidenza della fonte di finanziamento, registrate nelle scritture contabili consortili secondo le modalità previste dall'articolo 79 della legge regionale 3/2015.

2. Il beneficiario su richiesta dell'Amministrazione regionale produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici dai quali si evincano le operazioni economiche effettuate.

Art. 20 (Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione)

³⁹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, nonché al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- a) violazione degli obblighi di cui all'articolo 16, lettere a), b), c), d), e), f), h), i);
- b) spesa ammissibile, in esito all'istruttoria sulla rendicontazione, inferiore al settanta per cento dell'importo originariamente previsto;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5;
- d) variazioni agli interventi che comportano il trasferimento dell'intervento al di fuori delle aree di cui all'articolo 5, comma 3⁴⁰ ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
- e) rendicontazione presentata oltre il termine stabilito nel decreto di concessione, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 14 comma 4, fatta salva la valutazione, da parte del servizio competente, dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.⁴¹

2. Comporta la rideterminazione dell'assegnazione concessa:

- 0a) l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5;⁴²
- a) la riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 17;
- b) l'ipotesi di attuazione parziale che garantisca il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;
- c) l'ipotesi di cui all'articolo 18, comma 3.

3. Il servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.⁴³

4. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e seguenti della legge regionale 7/2000.

Art. 21 (Ispezioni e controlli)

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documentazione o di chiarimenti, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione di documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

⁴⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).

⁴¹ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

⁴² Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

⁴³ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 14/3/2023, n. 055/Pres. (B.U.R. 22/3/2023, n. 12).

Art. 22
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la manifestazione di interesse di cui all'articolo 6 è presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, ai sensi dell'articolo 85, comma 8 bis, della legge regionale 3/2015, in sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

Art. 23
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A⁴⁴
(Riferito all'articolo 11, comma 1, lett. a)

⁴⁴ Allegato soppresso da art. 12, c. 1, DPREg. 30/4/2021, n. 068/Pres. (B.U.R. 12/5/2021, n. 19).